

## **Tutela dell'identità personale, memoria collettiva e diritto all'oblio: il caso di Vittorio Emanuele di Savoia.**

**di Daniela MESSINA\***

**SOMMARIO:** **1.** Il mancato riconoscimento del diritto all'oblio al discendente di casa Savoia **2.** Il complesso bilanciamento tra diritto di informazione e diritto all'oblio. **3.** L'evoluzione del diritto all'oblio nell'attuale panorama informativo. **4.** Alla ricerca dei limiti del diritto all'oblio tra soggetti legittimati ad agire e memoria collettiva. **5.** Conclusioni.

### **1. Il mancato riconoscimento del diritto all'oblio al discendente di casa Savoia.**

Con sentenza n. 38747 del 03 agosto del 2017 la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in merito al poliedrico diritto di origine giurisprudenziale noto come "*droit a l'oubli*" in particolare sul delicato bilanciamento tra cronaca e diritto di dimenticare ed essere dimenticati. Il caso ha avuto origine dalla pubblicazione, nell'ottobre 2007, sul quotidiano "La Repubblica" di un articolo dedicato alla cerimonia di riapertura della Reggia di Venaria. In quell'occasione, il giornalista, nel descrivere la partecipazione all'evento di Vittorio Emanuele di Savoia, aveva deciso di riportare alla memoria dei lettori un evento di cronaca nera che aveva coinvolto, tra gli altri, proprio il discendente di casa Savoia nel lontano 1978<sup>1</sup>. Il collegamento a fatti risalenti nel tempo e ed i toni utilizzati<sup>2</sup> avevano spinto il ricorrente a citare in giudizio il direttore responsabile per omesso controllo sul contenuto della pubblicazione, ai sensi degli artt. 57 e 595 c.p. ed il giornalista per il reato di diffamazione, cui all'art. 595 c.p.

---

\* Dottoressa in giurisprudenza.

<sup>1</sup> Si fa riferimento all'incidente avvenuto presso l'isola di Cavallo nell'agosto del 1978 in cui perse la vita un giovane tedesco, Dirk Hamer, per una ferita d'arma da fuoco. In quell'occasione, Vittorio Emanuele di Savoia, la cui presenza alla sparatoria venne confermata, fu assolto dalle Corti francesi dall'accusa di omicidio volontario, ma condannato per detenzione e porto abusivo di armi.

<sup>2</sup> Il ricorrente contestava il profilo diffamatorio dell'articolo con riferimento, in particolare, alla seguente affermazione connessa alla sua persona: «quello che usò con disinvoltura il fucile all'isola di Cavallo, uccidendo un uomo».

Condannati in primo grado, i due imputati erano stati invece assolti dalla Corte d'Appello di Milano, che aveva ritenuto la descrizione fatta all'interno dell'articolo perfettamente rientrante nell'alveo del diritto di cronaca, in quanto riferita ad un fatto storico effettivamente accaduto.

Successivamente interpellata sulla questione, la Corte di Cassazione, lo scorso agosto, ha deciso di allinearsi alla decisione in appello, una volta accertata l'assenza di reali vizi della motivazione o violazioni di legge compiuti dai giudici di merito. In particolare, per quel che concerne più strettamente l'oggetto di analisi, la Corte ha confermato che il tessuto letterale utilizzato per descrivere l'avvenimento non presentava nulla di "sproporzionato o eccessivo", in quanto esclusivamente finalizzato a rievocare un episodio, seppur increscioso, connesso alla responsabilità del ricorrente a titolo di colpa. La notizia, infatti, non attribuiva l'omicidio direttamente al ricorrente, a suo tempo assolto dalle autorità francesi, ma si limitava a sottolineare, nel rispetto dei canoni della critica giornalistica, un atteggiamento eccessivamente disinvolto nei confronti dell'utilizzo di armi da fuoco. D'altra parte, secondo la Suprema Corte, l'esclusione di un diretto coinvolgimento non preclude comunque la presenza di responsabilità ulteriori, soprattutto sotto il profilo civilistico ed etico, dal momento che la morte del giovane «avvenne nel corso di una sparatoria a cui partecipò Savoia, al di fuori di ogni ipotesi di legittima difesa».

Sulla base di tali considerazioni, il giudice di legittimità ha, quindi, ritenuto di escludere nel caso di specie una violazione dei parametri della verità oggettiva e della continenza, principi portanti dell'attività di cronaca, così come la presenza di un profilo diffamatorio tra le parole usate dal giornalista. In secondo luogo, con riferimento al parametro della pertinenza della notizia, la Corte ha stabilito che la rievocazione della vicenda, seppur risalente nel tempo, trova giustificazione nell'interesse della collettività ad essere informata, in quanto, al momento della pubblicazione della notizia oggetto di contesa, il ricorrente era anche coinvolto in una serie di vicende giudiziarie che mantenevano ancora desta l'attenzione pubblica sulla sua persona.

Una volta esclusa la violazione da parte del giornalista dei parametri di riferimento del diritto di cronaca, il percorso argomentativo si è poi orientato lungo i binari del diritto all'oblio, con riferimento al particolare problema dei soggetti legittimati ad agire e a richiedere di essere dimenticati. Il ricorrente, infatti, sosteneva che la rievocazione di un evento di cronaca nera accaduto un trentennio prima fosse nociva per la propria immagine e priva di un interesse pubblico attuale all'informazione. La Corte, al contrario, ha ritenuto tale

pretesa di tutela infondata, in quanto la rilevanza pubblica della notizia non solo era a suo tempo giustificata, come detto in precedenza, dal coinvolgimento del discendente Savoia in una serie di vicende giudiziarie, ma risultava ulteriormente rafforzata dal peculiare ruolo pubblico rivestito nella società italiana. Il fatto che il ricorrente rappresenti il «figlio dell'ultimo re d'Italia, proclamatosi, in alcuni contesti, legittimo erede al trono» assume, infatti, un significato di rilievo nel processo di riconoscimento del diritto all'oblio, in quanto le vicende correlate ad una tale figura sono potenzialmente in grado di influenzare comunque l'opinione pubblica. Ribadendo il necessario bilanciamento in una società democraticamente avanzata tra esercizio del diritto di cronaca e tutela dell'identità personale dei soggetti coinvolti, il giudice di legittimità, pertanto, ha rifiutato il riconoscimento del diritto all'oblio nel caso di specie, specificando che in alcuni casi la pretesa di essere dimenticati debba necessariamente «cedere il passo al diritto della collettività ad essere informata e aggiornata sui fatti da cui dipende la formazione delle proprie convinzioni: anche se questo comporta un discredito per la persona titolare di quel diritto».

## **2. Il complesso bilanciamento tra diritto di informazione e diritto all'oblio.**

La discussione relativa al riconoscimento del diritto all'oblio e alla connessa tutela dell'identità attuale dei soggetti coinvolti non può prescindere dall'analisi del ruolo che assume l'attività informativa all'interno delle moderne società democratiche.

Come è noto, la libertà di manifestazione del pensiero si pone senza dubbio tra le situazioni giuridiche soggettive che assumono maggior rilievo ai fini della realizzazione di quella pacifica convivenza che si pone alla base di ogni collettività organizzata<sup>3</sup>. È opinione condivisa, infatti, che la possibilità

---

<sup>3</sup> Come è noto, la libertà di manifestazione del pensiero disciplinata dall'art. 21 della Costituzione è stata oggetto di numerosi e rilevanti studi inerenti al valore che tale diritto assume nell'ordinamento italiano e alla relativa ricostruzione critica. Per un'analisi autorevole e dettagliata, senza pretesa di esaustività, cfr., tra gli altri, cfr., tra gli altri, V. ATRIPALDI, *Il catalogo delle libertà civili nel dibattito in Assemblea Costituente*, Liguori, Napoli, 1979; BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Il Mulino, Bologna, 1984; P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1975; A. BEVERE - A. CERRI, *Il diritto d'informazione e i diritti della persona*, Giuffrè, Milano, 1995; G. BOGNETTI, *La libertà d'espressione nella giurisprudenza nord-americana. Contributo allo studio dei processi dell'interpretazione giuridica*, Giuffrè, Milano, 1958; P. CARETTI, *I diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2005; L. CARLASSARE (a cura di), *La comunicazione del futuro e i diritti*

riconosciuta ai singoli di esteriorizzare le proprie idee, opinioni e convincimenti senza subire indebite interferenze esterne e la previsione di una serie di puntuali garanzie a tutela dell'esercizio di tale diritto rappresentino i pilastri fondamentali delle società democraticamente progredite e strumenti indispensabili per l'evoluzione sociale e culturale di ciascun individuo. La libertà di espressione, infatti, consente l'affermarsi di quella che è stata definita efficacemente una *democratic culture*<sup>4</sup>, intesa come possibilità data a tutti, senza distinzione alcuna, di usufruire di pari opportunità di partecipazione al processo di formazione della cultura diffusa, di quel complesso di idee e di principi che rappresentano il sostrato della struttura delle comunità di cui essi fanno parte. Esercitando direttamente la propria libertà di espressione,

---

*delle persone*, Cedam, Padova, 2000; C. CHIOLA, *Informazione, pensiero, radiotelevisione*, Jovene, Napoli, 1984; C. CHIOLA, voce *Manifestazione del pensiero* (libertà di) in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XIX, Treccani, Roma, 1988; V. CUCCIA, *Libertà di espressione e identità collettive*, Giappichelli, Torino, 2007; G. CUOMO, *Libertà di stampa e impresa giornalistica nell'ordinamento costituzionale italiano*, Jovene, Napoli, 1956; C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1958; S. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1957; S. FOIS - A. VIGNUDELLI, *La libertà di informazione*, Maggioli, Rimini, 1991; A. LOIODICE, *Contributo allo studio sulla libertà di informazione*, Jovene, Napoli, 1969; M. MANETTI, *La libertà di manifestazione del pensiero* in R. NANIA - P. RIDOLA (a cura di), *I diritti costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2001; A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*, Cedam, Padova, 1992; A. PACE - M. MANETTI, *La libertà di manifestazione del proprio pensiero* in *Commentario della Costituzione*, Zanichelli Editore - Il Foro Italiano, Bologna - Roma, 2006; A. PACE - F. PETRANGELI, voce *Cronaca e critica* (diritto di) in *Enciclopedia del diritto*, Agg., Vol. V, Giuffrè, Milano, 2002; L. PALADIN, *La libertà di informazione*, Giappichelli, Torino, 1979; L. PALADIN, *Libertà di pensiero e libertà di d'informazione: le problematiche attuali* in AA.VV., *Libertà di pensiero e mezzi di diffusione*, Cedam, Padova, 1992.

<sup>4</sup> La definizione è di J.M. BALKIN, che considera la *democratic culture* come obiettivo naturale a cui tende la libertà di espressione; un ideale a cui ogni società deve aspirare. A tal proposito egli chiarisce che: «*A democratic culture is more than representative institutions of democracy, and it is more than deliberation about public issues. Rather, a democratic culture is a culture in which individuals have a fair opportunity to participate in the forms of meaning making that constitute them as individuals. Democratic culture is about individual liberty as well as collective self-governance; it is about each individual's ability to participate in the production and distribution of culture*». E con riferimento al concetto di cultura legata alla democraticità dello Stato egli sostiene che «*Participation in culture is important because we are made of culture; the right to participate in culture is valuable because it lets us have a say in the forces that shape the world we live in and make us who we are*», J.M. BALKIN, *Digital Speech and Democratic Culture: a Theory of Freedom of Expression for the Information Society*, New York University Law Review, Vol.79, N.1, 2004, Yale Law School, Public Law Working Paper No.6.

l'individuo ha la possibilità di evolversi sia come persona individualmente intesa, sia come soggetto attivo della propria società di riferimento. Dal nucleo essenziale della libertà di manifestazione del pensiero dottrina e giurisprudenza<sup>5</sup> hanno poi ricavato una specifica situazione giuridica soggettiva rappresentata dalla possibilità «di dire e di divulgare notizie, opinioni e commenti»<sup>6</sup>. In tal senso, il diritto di cui all'art. 21 della Costituzione, al di là del suo significato immediato di libertà di espressione del proprio pensiero, una volta calato nella dimensione sociale svela un ulteriore significato assumendo la qualificazione di diritto di informare la collettività. Ne consegue che, individuando nella libertà di espressione la capacità di assumere sfumature diverse a seconda del particolare profilo o contenuto che di essa si intende di volta in volta evidenziare<sup>7</sup>, l'informazione - al pari del pensiero - viene ad affermarsi come tassello fondamentale per l'evoluzione della personalità dell'uomo, in quanto non si sostanzia in un'asettica narrazione di un fatto o di un avvenimento, ma si concretizza in un'attività di comunicazione basata su una precisa scelta del comunicatore circa i contenuti da riferire al pubblico<sup>8</sup> e al modo in cui diffonderli imprimendo inevitabilmente la propria soggettività a tale decisione informativa<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Senza pretesa di esaustività: P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, op.cit.; V. CRISAFULLI, *Problematica della «libertà d'informazione»* in *Il Politico*, 1964; C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, op.cit.; S. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, op.cit.; A. LOIODICE, *Contributo allo studio della libertà d'informazione*, op.cit.; A. PACE - M. MANETTI, *Commentario della Costituzione. Art. 21. Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, op.cit.; E. CHELI, *Libertà d'informazione e pluralismo informativo negli indirizzi della giurisprudenza costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale ed evoluzione dell'ordinamento italiano* in *Atti dei Convegni dei Lincei*, Bardi Editore, Roma, 2007; R. ZACCARIA, *Diritto all'informazione e riservatezza*, in *Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni*, 1982, pp.527 ss. Con riferimento alla giurisprudenza costituzionale cfr. tra le altre le sentenze n. 122 del 1970; n. 105 del 1972; n. 94 del 1977; n.16 e 18 del 1981; n. 384/1990; n. 112/1993. 20 Corte Cost., sentenza n.105 del 1972.

<sup>6</sup> Corte Cost., sentenza n.105 del 1972.

<sup>7</sup> Così R. ZACCARIA, A. VALASTRO, E. ALBANESI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Cedam, Padova, 2016; PAPA A., *Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico*, Giappichelli, Torino, 2009; G. GARDINI, *Le regole dell'informazione: principi giuridici, strumenti, casi*, Mondadori, Milano, 2009, p.4.

<sup>8</sup> A. PAPA, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico*, op.cit., p.147.

<sup>9</sup> S. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, op.cit., p.200.

Tale diritto nella sua poliedricità diviene coesistente<sup>10</sup> alla forma democratica fissata dalla Carta Costituzionale sulla base della convinzione che «[...] i principi fondanti del nostro Stato esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale»<sup>11</sup>.

Come è noto, il diritto riconosciuto dall'articolo 21 della Costituzione, tuttavia, pur nella rilevanza fondamentale del suo agire, non può comunque intendersi come operante in maniera illimitata ed incondizionata, dovendo necessariamente bilanciarsi con le altre posizioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela, con cui potenzialmente può entrare in contrasto.

Tra quest'ultime, recentemente si è faticosamente fatta strada, a seguito di un complesso percorso giurisprudenziale e dottrinale<sup>12</sup>, una nuova esigenza di tutela nota come diritto all'oblio.

Con tale locuzione si intende normalmente «l'interesse di una persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato

---

<sup>10</sup> E. CHELI, *Libertà d'informazione e pluralismo informativo negli indirizzi della giurisprudenza costituzionale*, op. cit., p.4.

<sup>11</sup> Corte Cost., sentenza n.112 del 1993.

<sup>12</sup> Sul peculiare percorso giurisprudenziale e dottrinale del diritto all'oblio si permetta di far riferimento al saggio D. MESSINA, *Il diritto all'oblio tra vecchie e nuove forme di comunicazione* in Il Quaderno di Diritto Mercato Tecnologia n. 2 del 2016 (maggio - agosto 2016). Si faccia riferimento, inoltre, a T.A. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e "droit à l'oubli"*, in *L'informazione e i diritti della persona*, (a cura di) G. ALPA, Napoli, 1983; A. BARBERA, "Nuovi diritti": *attenzione ai confini*, in A.A.V.V., *Corte Costituzionale e diritti fondamentali*, (a cura di) L. CALIFANO, Torino, 2004; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio – un contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009; L. CRIPPA, *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, in Giust. Civ., 1997; A. GAMBARO, *Falsa luce agli occhi del pubblico*, in Riv. Dir. Priv. Quadrimestre, 1988, in V. PIERFELICI, in *Il diritto all'oblio - atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997* (a cura di) E. GABRIELLI, Napoli; P. LAGHEZZA in " *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)* ", nota a Cass., sez. III, sentenza, 9 aprile 1998, n. 3679; A. PAPA, *Pubblicità degli atti parlamentari e diritto all'oblio di terzi: la difficile ricerca di un loro equilibrato bilanciamento nella società dell'informazione e della comunicazione* in Rivista dell'Associazione dei costituzionalisti, 2014; D. MESSINA, *Le prospettive del diritto all'oblio nella Società dell'informazione e della comunicazione*, in Informatica e diritto, 2009; M.R. MORELLI in A.A.V.V. *Il diritto all'oblio - atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, a cura di E. GABRIELLI, Napoli; G. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, in Riv. Informaz., 1996, 3, p. 427; A. SAVINI, *Diritto all'oblio e diritto alla storia (nota a ord. Trib. Roma, 20 novembre 1996)*, in Il diritto di autore, 1997.

legittimamente divulgata, salvo che per eventi sopravvenuti il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all'informazione»<sup>13</sup>.

Come è noto, l'attività informativa deve considerarsi legittima quando sussistono contemporaneamente tre condizioni necessarie: la veridicità del fatto narrato, la correttezza formale del linguaggio espositivo (cd. continenza) e l'interesse della collettività a conoscere la vicenda (c.d. pertinenza). L'assenza di anche uno solo di questi elementi è potenzialmente in grado di causare un illecito pregiudizio all'onore e alla reputazione dei soggetti coinvolti nella vicenda narrata, snaturando parallelamente l'essenza stessa dell'attività di informazione.

Rispetto ai tre requisiti individuati, il diritto all'oblio agisce sul parametro della pertinenza al fine di evitare che una volta assolta la propria funzione, una notizia risalente nel tempo, non aggiornata e ancor peggio decontestualizzata, possa continuare a circolare liberamente danneggiando in maniera irrevocabile l'identità attuale dei soggetti coinvolti. Se in passato, infatti, era il regolare agire del fattore temporale a sancire la fine dell'interesse della società rispetto ad una determinata informazione, il carattere imperituro delle attuali tecnologie connesse alla Rete rischia, invece, di alterare il normale fluire del tempo, impattando sulla memoria collettiva e sul percorso evolutivo delle personalità dei singoli individui. A tal proposito, in dottrina vi è chi individua nell'oblio un "diritto a due anime"<sup>14</sup> poiché «è indubbio che il *droit à l'oubli* tenda a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad una notizia già resa di dominio pubblico», ma parimenti esprime un forte legame con il diritto all'identità personale «se solo si considera che lo scorrere del tempo modifica ogni cosa e, soprattutto, la personalità dell'individuo, al punto che la ripubblicazione di una notizia, già divulgata in un lontano passato, può essere in grado di gettare *false light in public eyes*».

Quando, quindi, il passato non risulta essere più in linea con l'attuale ruolo dell'individuo all'interno della società, appare ragionevole chiedere che esso rimanga nell'oblio, soprattutto nel momento in cui la relativa rievocazione comporti una lesione dell'attuale identità, sociale e privata, della persona.

### **3. L'evoluzione del diritto all'oblio nell'attuale panorama informativo.**

---

<sup>13</sup> Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 1998, n. 3679.

<sup>14</sup> P. LAGHEZZA, in "Il diritto all'oblio esiste (e si vede)", nota a Cass., sez III, sentenza, 9 aprile 1998, n. 3679.

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul diritto in analisi ha risentito fortemente della peculiare evoluzione che, nell'ultimo trentennio, ha subito l'attività informativa nelle moderne società. Fermo restando il nucleo centrale dell'esigenza tutelata, l'oblio ha assunto, infatti, sfumature e connotazioni diverse a seconda delle piattaforme utilizzate per la diffusione delle notizie.

Basti pensare che il primo caso giurisprudenziale italiano in materia ha avuto origine in un contesto in cui la carta stampata rappresentava ancora il perno centrale dell'intero sistema informativo, seguita dalla sola attività radiotelevisiva<sup>15</sup>.

Con l'avvento delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione il panorama di riferimento delle notizie, invece, si è radicalmente trasformato e con esso il dibattito sul giusto bilanciamento tra oblio, informazione e memoria collettiva.

Come è noto, a trasformarsi sono stati i supporti informativi, le modalità di fare notizia, i fruitori del servizio e lo stesso concetto di cronaca. Non solo tutte le grandi testate giornalistiche dispongono ormai di una versione *online* del proprio giornale che consente loro di ampliare il bacino di utenza e fornire quei servizi aggiuntivi che solo l'interattività di questo mezzo di comunicazione è in grado attualmente di garantire<sup>16</sup>, ma al tempo stesso è venuto ad accentuarsi il fenomeno dell'informazione amatoriale, che consente a tutti di farsi narratori ed interpreti della Ovviamente, la moltiplicazione delle piattaforme di informazione e la realtà multiattoriale di Internet, connesse al carattere

---

<sup>15</sup> Tribunale Civile di Roma, 15 maggio 1995 *Foro. It.*, 1996, c. 2566. Il primo caso giurisprudenziale italiano di riconoscimento del diritto all'oblio risale ad una sentenza del Tribunale di Roma del 15 maggio 1995, relativa alla pubblicazione nell'ambito di un gioco a premi sul quotidiano *Messaggero* di una fotografia rappresentativa della prima pagina dello stesso giornale risalente al 6 dicembre 1961. In quella particolare pagina era riportata, tra l'altro, la notizia di un omicidio con la relativa indicazione del colpevole. La ripubblicazione dopo molti anni di quella pagina aveva comportato per il ricorrente, che nel frattempo aveva scontato la pena ed ottenuto nel 1981 la grazia condizionale del Presidente della Repubblica, un atteggiamento diffuso di diffidenza sino alla perdita del posto di lavoro. Il Tribunale di Roma, chiamato in causa, riconobbe la diffamazione per mancanza del requisito dell'interesse pubblico affermando che «non costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, per mancanza dell'utilità sociale della notizia, la riproduzione, nel contesto di un gioco a premi, della prima pagina di un'edizione d'epoca del quotidiano [...] in cui sia evidente un titolo contenente il nome di un individuo reo confesso di omicidio».

<sup>16</sup> Si pensi alla possibilità per gli utenti di commentare direttamente le notizie e di ricevere aggiornamenti in tempo reale e, al tempo stesso, per gli editori di fornire servizi di abbonamento alla newsletter e di inserire degli approfondimenti mirati.



imperituro dei dati immessi in Rete, hanno inevitabilmente reso più sfumati i tradizionali confini dell'attività informativa e, di conseguenza, molto più complessa la tutela dei soggetti coinvolti.

In tale ecosistema digitale<sup>17</sup> si è imposta, pertanto, la necessità di ridefinire e soprattutto aggiornare i parametri di riferimento del diritto di cronaca. In particolare, fermi restando i canoni essenziali della verità oggettiva, della continenza e della pertinenza, è divenuto prioritario riflettere su un nuovo potenziale equilibrio tra esercizio dell'attività di informazione, garanzia delle situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela e protezione della memoria collettiva.

È proprio in tale direzione che si sono mossi in questi anni giurisprudenza e dottrina. Tra i molteplici interventi in materia che si sono succeduti nell'ultimo ventennio, deve necessariamente prendersi in considerazione il provvedimento n. 111606 adottato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali al fine di preservare la normale attività informativa dal "logorante" carattere perpetuo dei dati immessi in Rete<sup>18</sup>. Risale infatti al 2004 l'obbligo per gli editori di individuare opportuni accorgimenti tecnici al fine di impedire l'agevole estrazione dai propri siti web, tramite i comuni motori di ricerca, dei dati personali dei soggetti coinvolti, soprattutto se non più attuali e/o completi. Tale decisione ha assunto particolare rilievo nel mondo dell'informazione *on line*, in quanto ha sancito la realizzazione di veri e propri archivi virtuali che, al pari di quelli materiali, consentono, da un lato di preservare l'attività di ricerca attraverso la normale archiviazione delle notizie che hanno ormai esaurito la propria funzione informativa; dall'altro, di garantire la tutela dell'identità attuale delle persone coinvolte dal momento che tali informazioni sono accessibili solo mediante motori di ricerca interni ai siti.

Sullo stesso filone interpretativo e rappresentativo di una crescente necessità di intervento in materia di informazione, dettata dall'utilizzo esponenziale delle

---

<sup>17</sup> Il termine "ecosistema digitale" è stato più volte utilizzato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (A.G.COM) per indicare l'insieme di soggetti che producono, consumano e scambiano informazioni all'interno dello spazio delimitato dalle tecniche digitali. A tal proposito, cfr. Le relazioni annuali sull'attività svolta e sui programmi di lavoro riferite agli anni 2012 e 2016.

<sup>18</sup> Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 10 novembre 2004, "Reti telematiche e Internet - Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. "diritto all'oblio" - doc. web n. 111606. Sullo stesso tema *Archivi giornalistici on-line a prova di privacy*, decisione del Garante della protezione dei dati personali n. 321 del 3 aprile 2009.

piattaforme *online*, è la sentenza n. 5525 adottata dalla Corte di Cassazione nel 2012<sup>19</sup>. La pronuncia ha avuto origine dal mancato aggiornamento di una notizia relativa al coinvolgimento in un provvedimento giudiziario di un assessore comunale, arrestato, ma in seguito prosciolto dall'accusa di corruzione. Nello specifico, il ricorrente lamentava non la rintracciabilità della notizia dell'arresto che, anzi, era stata correttamente posizionata nell'archivio *online* del quotidiano, quanto l'assenza della notizia, distinta e successiva, relativa al proscioglimento del medesimo al termine dell'inchiesta giudiziaria. La mancata indicazione dell'evoluzione positiva della vicenda aveva arrecato un danno all'identità del soggetto ricorrente, continuamente sottoposto alla riproposizione di una vicenda che «al momento della sua pubblicazione era senz'altro vera ed attuale, ma che [...] a distanza di un così grande lasso di tempo ed in ragione delle sopravvenute vicende favorevoli, getta un intollerabile alone di discredito sulla persona del ricorrente, vittima di una vera e propria gogna mediatica». Una volta interpellata, la Corte di Cassazione, nettamente in contrapposizione rispetto alle decisioni precedentemente adottate dal Tribunale di Milano e dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha ritenuto fondato il motivo del ricorso accogliendolo. Alla base di tale pronuncia la convinzione che la presenza in archivio esclusivamente della notizia dell'arresto, ma non del proscioglimento, aveva intaccato irrimediabilmente l'attività informativa, trasformando una informazione originariamente vera e completa in una notizia non aggiornata, «quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera». Una mancanza che determinava una forte lesione dell'identità del soggetto ricorrente in palese violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali che, ai sensi dell'articolo 7, riconosce all'interessato il diritto di ottenere «l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati». D'altra parte, come sostiene la Corte, «così come la rettifica è finalizzata a restaurare l'ordine del sistema informativo alterato dalla notizia non vera (che non produce nessuna nuova informazione), del pari l'integrazione e l'aggiornamento sono invero volti a ripristinare l'ordine del sistema alterato dalla notizia (storicamente o altrimenti) parziale».

Ancora più incisiva sull'azione del parametro temporale è, invece, la recente sentenza adottata dal giudice di legittimità nel 2016. Con decisione n. 13161, infatti, la Corte di Cassazione, sez. I civile, ha posto l'attenzione non solo sulla

---

<sup>19</sup> Cass. Civ., Sez. III, Sent. 5 aprile 2012, n. 5525.

necessaria contestualizzazione delle informazioni in Rete, ma anche sulla necessità che i siti informativi *online* adottino adeguati strumenti informatici che impediscano la riproposizione delle notizie, anche nel caso in cui si sia già proceduto all'archiviazione delle stesse, nel caso in cui tale attività di conservazione non sia sufficiente ad impedire un agevole accesso ai dati tramite i comuni motori di ricerca.

Infine, non è possibile non menzionare in tale sede la ormai famosa sentenza *Google Spain C-131/12* del 13 maggio 2014<sup>20</sup>. La pronuncia della Corte di Giustizia ha assunto un particolare rilievo nel dibattito relativo alla ricerca del necessario bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all'oblio, in quanto affronta la problematica oggetto di analisi da un nuovo punto di vista. Come è noto, infatti, la sentenza stabilisce l'obbligo a carico dei motori di ricerca di procedere alla rimozione non direttamente della notizia contestata, ma dei *link* che riportano a pagine web contenenti informazioni e dati personali dei soggetti richiedenti. In altri termini, la Corte di Giustizia ha riconosciuto nell'attività svolta dai comuni motori di ricerca le caratteristiche tipiche del «trattamento dei dati personali» ai sensi dell'articolo 2, lettera b) della direttiva 95/46<sup>21</sup> e la conseguente responsabilità di garantire alle persone interessate, in caso di attività non conforme alle norme in materia, il diritto di ottenere, a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati.

È evidente che tale peculiare obbligo – ed è questo il nodo cruciale della sentenza *Google Spain* – viene ad incidere non tanto sulla disponibilità delle informazioni *online*, che rimane di per sé inalterata, quanto sulla capacità dell'utente di reperire le notizie nel “*mare magnum*” della Rete. Il motore di ricerca, infatti, può essere costretto, previa necessaria analisi del caso di specie e valutata la finalità del trattamento, a procedere alla rimozione del collegamento, ma non alla eliminazione dell'articolo alla fonte, prefigurandosi in tal modo, secondo alcuni autori<sup>22</sup>, un diritto alla deindicizzazione piuttosto che un vero e proprio diritto all'oblio.

---

<sup>20</sup> Sentenza *Google Spain SL, Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos, (AEPD) and Mario Costeja González*, causa 131/12.

<sup>21</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

<sup>22</sup> G. FINOCCHIARO afferma che tale sentenza permette di configurare «una sorta di diritto a non essere trovato online piuttosto che un vero e proprio diritto all'oblio, inteso quest'ultimo nel senso di diritto alla cancellazione dei dati». G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei*

Al di là delle criticità connesse a tale decisione che ovviamente non possono essere affrontate in tale sede<sup>23</sup>, è possibile affermare che la pronuncia della Corte di Giustizia mantiene inalterati gli elementi cardine del diritto oggetto di analisi, rappresentati dall'incidenza del fattore temporale, dall'interesse della collettività ad essere informata e dall'individuazione dei soggetti legittimati ad agire. Ma al tempo stesso, permette di volgere lo sguardo verso nuove sfumature del diritto all'oblio, nonché verso nuove esigenze di tutela.

Ed è proprio in un'ottica di crescente necessità di intervento in un ecosistema digitale in continua evoluzione che deve leggersi il primo vero riconoscimento su base legislativa e a livello europeo del "right to be forgotten". Il Regolamento europeo 2016/679, adottato dal Parlamento e dal Consiglio il 27 aprile 2016 e definitivamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018, riconosce per la prima volta il diritto all'oblio, definendolo all'art. 17 come il diritto dell'interessato di ottenere, senza ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano se questi revochi o si opponga al trattamento ovvero nel caso in cui tali dati non siano più necessari o siano stati trattati illecitamente. Tale riconoscimento normativo segna inevitabilmente un importante passo in avanti nella ricerca di un idoneo punto di equilibrio tra diritto di cronaca e tutela dell'identità dei soggetti coinvolti, fermo restando che viene a calarsi in un contesto caratterizzato da una continua mutevolezza che sicuramente renderà necessario una attenta valutazione ed applicazione degli strumenti normativi e paranormativi da adottarsi a seconda del caso specifico.

---

*diritti della personalità* in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica" Anno XXIX Fasc.4-5, 2014.

<sup>23</sup> Sui risvolti critici di tale sentenza e sul complesso scenario che ne consegue cfr., tra gli altri, F. PIZZETTI, che in *La decisione della Corte di giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it). focus comunicazioni, nuove tecnologie e media, 10 giugno 2014, parla di una decisione che «sembra davvero un "vaso di Pandora"». Ancora O. POLLICINO, che se, da un lato, sottolinea l'eccessiva responsabilità riconosciuta in capo ai motori di ricerca, ma dall'altro evidenzia parallelamente il rischio di una altrettanta eccessiva deresponsabilizzazione dell'editore del sito web il cui link è indicizzato sullo stesso motore di ricerca. O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), RomaTrE-Press, 2015, p. 21.

#### **4. Alla ricerca dei limiti del diritto all'oblio tra soggetti legittimati ad agire e memoria collettiva ed oblio.**

Come evidenziato nel corso dell'analisi, il diritto all'oblio si muove sul sottile filo che lega la tutela dell'identità personale, il diritto di cronaca e la memoria collettiva, all'interno di un panorama informativo che risulta costellato da continue trasformazioni.

Trovare il giusto bilanciamento tra queste diverse esigenze è un compito particolarmente complesso perché ad essere messa a rischio è la democratica evoluzione delle moderne società che fanno del pluralismo delle informazioni e della conoscenza critica il loro pilastro fondamentale<sup>24</sup>.

Tuttavia, nella necessaria opera di bilanciamento tra tutela dell'identità personale e diritto di cronaca, quando si parla di potenziale cancellazione, rimozione o anche di semplice archiviazione di informazioni legittimamente diffuse diviene imprescindibile valutare il ruolo e le vicende che hanno coinvolto i soggetti che richiedono di essere "dimenticati". Preservare la memoria storica di una collettività e la vivacità del dibattito critico e consapevole, infatti, sono priorità irrinunciabili se si vuole proteggere l'evoluzione democratica di una società.

Ne consegue che il diritto all'oblio trova un suo limite esplicito nel particolare ruolo rivestito dai soggetti che avanzano una pretesa di tutela, qualora le vicende personali di questi ultimi siano indissolubilmente legate alla storia o alla evoluzione di una collettività. Accade spesso, infatti, che il vissuto di una persona risulti così strettamente connesso a quella del contesto sociale di appartenenza da divenire parte integrante dell'attività di ricostruzione storica di quella determinata comunità e, in alcuni casi, addirittura simbolo o chiave di interpretazione narrativa di una determinata epoca dell'umanità. Sotto tale punto di vista, l'interesse storico diviene rilevante e, alla luce della sua fondamentale funzione al servizio dell'evoluzione della società, si pone come interesse prevalente rispetto alla tutela del riserbo del singolo personaggio.

È proprio a partire da questo peculiare profilo interpretativo che deve essere analizzata ed interpretata la sentenza oggetto di analisi. Il particolare "percorso di vita" del discendente di casa Savoia ha inevitabilmente fatto propendere la decisione della Corte verso la prevalenza del fattore notorietà sulla tutela dell'identità attuale del ricorrente e, quindi, verso il mancato riconoscimento

---

<sup>24</sup> G. GIACOBBE in A.A.V.V. *Il diritto all'oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, op. cit. p.31.

del diritto all'oblio. Le vicende, anche risalenti nel tempo, che hanno coinvolto il protagonista, le relative esternazioni e partecipazioni pubbliche non possono essere considerate alla stregua del passato di una persona comune, soprattutto per il significato che esse hanno avuto per la storia italiana. Ne consegue che l'interesse del giornalista alla partecipazione del ricorrente alla cerimonia di apertura della reggia di Venaria debba giustificarsi, a detta della Corte di Cassazione, alla luce del particolare ruolo svolto negli anni, rafforzato dal diretto coinvolgimento, all'epoca della pubblicazione, in alcuni casi giudiziari che legittimavano la pertinenza della notizia.

Una volta appurato, quindi, l'interesse della collettività ad essere informata ed esclusa la natura diffamatoria di alcune affermazioni del giornalista in quanto «l'espressione utilizzata evoca, all'evidenza, un profilo di colpa nella causazione della morte del giovane [...] il che – stante la "verità" della notizia – non consente in alcun modo di affermare che Savoia sia stato diffamato», la Corte, chiamata ad individuare il delicato punto di equilibrio tra diritto di cronaca e diritto del ricorrente ad essere dimenticato, ha deciso per la prevalenza del primo rispetto al secondo. Tale conclusione argomentativa è giustificata dal fatto che la veste pubblica del personaggio ha inevitabilmente modificato la normale linea di demarcazione tra sfera pubblica e dimensione privata, facendo emergere una fattispecie derogatoria al diritto all'oblio, indispensabile per tutelare la memoria collettiva.

Rileva sottolineare che l'attenzione rivolta al ruolo svolto dai ricorrenti nella delicata opera di bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all'oblio non costituisce certamente una novità, dato che più volte nel corso degli anni dottrina e giurisprudenza si sono interrogati circa l'esistenza di un limite al diritto all'oblio connesso alla peculiare veste pubblica ovvero storica rivestita dai soggetti interessati.

Se si volge lo sguardo ad un recente passato è possibile prendere in considerazione la sentenza del Tribunale di Roma, n.3867 del 19 gennaio 2004<sup>25</sup>. Il caso riguardava la citazione per diffamazione di un sito web da parte di un dirigente nazionale del M.S.I. e veterano della scena politica nera italiana. Il ricorrente, nel corso del dibattimento, «denunciava la mancanza di interesse pubblico attuale della divulgazione della notizia e la conseguente lesione del proprio "diritto all'oblio"» a causa della descrizione sul sito di

---

<sup>25</sup> Tribunale di Roma, sentenza n. 3867 del 19 gennaio 2004, Giulio Caradonna v. Isole nella Rete.

avvenimenti passati in grado di intaccare «il proprio elevato profilo professionale». In tale occasione il Tribunale di Roma ha stabilito che il passato di un uomo politico, per di più ancora sottoposto al vaglio degli elettori e ricoprente incarichi istituzionali, suscita indiscutibilmente un interesse pubblico attuale ed esclude una qualsivoglia «pretesa di trincerarsi dietro al “diritto all’oblio”».

Più recentemente, con provvedimento n. 152 del 31 marzo del 2016, il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato chiaramente in tal senso affermando che non è possibile garantire l’oblio a «chi si macchia di delitti che sono ancora vivi nella storia dell’Italia e che hanno segnato pagine drammatiche per la comunità nazionale». In casi di questo genere, «non può che prevalere il rispetto della memoria collettiva e il diritto dell’opinione pubblica a conoscere». Il rifiuto espresso dal Garante ha riguardato un ex terrorista operante nei cosiddetti «anni di piombo», il quale, alla luce del tempo intercorso dai fatti accaduti e dell’estrema facilità con cui era possibile associare in Rete il proprio nome a tali eventi, lamentava una ingiusta lesione dell’attuale sfera personale e professionale. L’Autorità, tuttavia, ha ritenuto assolutamente preponderante l’interesse della collettività italiana ad essere informata, in quanto le notizie connesse riguardano comunque «una delle pagine più buie della storia italiana, della quale il ricorrente non è stato un comprimario, ma un vero e proprio protagonista di spicco ed hanno ormai assunto una valenza storica avendo segnato la memoria collettiva»<sup>26</sup>.

Nel 2017 il Garante è nuovamente intervenuto sulla questione in occasione della richiesta di deindicizzazione di alcuni *url* da parte di un soggetto coinvolto in una vicenda giudiziaria risalente nel tempo e successivamente condannato<sup>27</sup>. L’Autorità ha tenuto a precisare che, nonostante la relativa rilevanza rispetto al diritto all’oblio, il fattore temporale non può essere considerato in ogni caso l’unico elemento di riferimento nella ricerca di un necessario punto di equilibrio con il diritto di cronaca. Nel bilanciamento tra posizioni giuridiche soggettive da tutelare è necessario valutare anche il ruolo svolto dal soggetto in relazione alla comunità di appartenenza. Per questo motivo, una volta accolta la richiesta di deindicizzazione dell’unico *link* che riportava ad un incarico diverso da quello

---

<sup>26</sup> Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 152 del 31 marzo 2016. Sul caso si consiglia anche la lettura della newsletter della stessa Autorità del 21 giugno 2016 dal titolo: “*Anni di piombo: no diritto all’oblio per ex terrorista*”.

<sup>27</sup> Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 277 del 15 giugno 2017.

attualmente svolto e, quindi, non più rilevante per la società, il Garante ha rigettato la richiesta di eliminazione di tutti quegli *url* che, pur rinviando alla vicenda giudiziaria, risultavano collegate all'attuale attività istituzionale di alto livello del ricorrente, proprio in ragione del ruolo nella vita pubblica da egli rivestito.

Sul ruolo pubblico o di interesse collettivo svolto dai protagonisti delle notizie si è espresso, inoltre, anche l'*Article 29 Data Protection Working Party*<sup>28</sup>, organo consultivo indipendente istituito in conformità all'articolo 29 della Direttiva 95/46/CE, che, nel novembre 2014, ha provveduto a stilare alcune specifiche linee guida<sup>29</sup> per la corretta applicazione della decisione della Corte di Giustizia "Google Spain C-131/12" nell'ambito dell'attività di riconoscimento e di tutela del diritto all'oblio a livello europeo.

Il Gruppo ha stabilito che, in ragione della delicatezza del processo di deindicizzazione e del potenziale rilevante impatto di tali decisioni sui alcuni diritti fondamentali, è possibile assumere la regola generale secondo cui la tutela dell'identità personale prevale sugli interessi economici dei motori di ricerca, nonché sul diritto degli utenti ad avere accesso ad informazioni personali tramite tali siti. Tuttavia, tale valutazione deve essere sempre fatta considerando attentamente la tipologia dei dati trattati e l'interesse della collettività ad essere informata. Un interesse che, a detta del Gruppo, cresce inevitabilmente al crescere del ruolo pubblico svolto dal titolare dei dati.

Pertanto, quando la rimozione dei collegamenti è suscettibile di influenzare negativamente il diritto di informare e di essere informati, la deindicizzazione non deve essere attuata perché potenzialmente in grado di ledere la memoria collettiva.

In tale contesto, il Gruppo, pur riconoscendo l'impossibilità di dare a priori una definizione generale di "ruolo pubblico", ha cercato di individuare i tratti fondamentali dei profili che possono essere considerati rilevanti ai fini del riconoscimento o meno del diritto all'oblio. Nella seconda parte delle linee guida intitolata "*List of common criteria for the handling of complaints by European data protection authorities*", si legge, infatti, che in linea di principio

---

<sup>28</sup> Il Gruppo si compone di un rappresentate, individuato da ciascun Stato membro, appartenente alla Autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali, dal Garante europeo della protezione dei dati (G.E.P.D) e da un rappresentante della Commissione europea.

<sup>29</sup> "*Guidelines on the implementation of the Court Of Justice of the European Union judgment "on "Google Spain and Inc v. Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.) and Mario Costeja González" C-131/12.*



possono essere considerati in grado di rivestire un ruolo di rilievo per la società i politici, i funzionari pubblici di livello più elevato, gli imprenditori e i professionisti. Ovviamente non risulta possibile stabilire una regola generale e spetta inevitabilmente alle Autorità nazionali in materia di *privacy* valutare la rilevanza della veste pubblica dei ricorrenti caso per caso. In ogni modo, il Gruppo suggerisce di analizzare ogni singola vicenda valutando se la disponibilità delle informazioni che i titolari richiedono di deindicizzare potrebbe proteggere gli utenti da una condotta pubblica o professionale inappropriata o scorretta.

## **5. Conclusioni.**

La sentenza che ha visto protagonista Vittorio Emanuele di Savoia si colloca nel solco dell'alacre lavoro delle Corti legato al riconoscimento e alla tutela del diritto all'oblio, con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti legittimati a sollevare tale pretesa di tutela. La ricerca del giusto equilibrio tra interesse della collettività ad essere informata e diritto all'oblio, infatti, non può prescindere da una attenta valutazione del ruolo svolto dai ricorrenti all'interno della società.

Come evidenziato nel corso dell'analisi, fatti, episodi, decisioni o semplicemente dichiarazioni possono assumere un peso diverso a seconda dei soggetti coinvolti e sarebbe potenzialmente dannoso non valutare questi elementi nella complessa ricerca di un giusto bilanciamento tra interessi confliggenti in una società democratica.

Così come l'ossessiva ripubblicazione e/o riproposizione di avvenimenti passati privi di qualsiasi interesse sociale possa ritenersi pregiudizievole e dannosa per i soggetti coinvolti, al tempo stesso gettare nelle "fauci" dell'oblio il ricordo di un avvenimento che per le sue stesse peculiarità ha cambiato il corso della storia di un paese o che comunque rappresenta uno spaccato fondamentale di una società in un determinato momento storico rappresenterebbe un atto gravissimo per il sano progresso di una collettività.

D'altra parte risulta importante sottolineare che il diritto all'oblio non ha pretese di tale ampiezza, in quanto non è mai rivolto ad operare in termini di asettica cancellazione del passato<sup>30</sup>. Esso, al contrario, si propone l'obiettivo di

---

<sup>30</sup> Su tale questione SAVINI afferma che il diritto all'oblio è «diritto di dimenticare e non diritto di far dimenticare, mai e comunque». A. SAVINI, *Diritto all'oblio e diritto alla storia*, nota a ord. Tribunale Roma 20 novembre 1996.

proteggere il “presente”, o meglio la proiezione attuale dell’identità personale del soggetto coinvolto garantendo quel riserbo e quella pace che il normale fluire del tempo avrebbe sicuramente restituito all’individuo se non fosse stato alterato dal carattere imperituro delle informazioni in Rete. Come affermato dalla Corte di Cassazione, quindi, «non è la vetustà dei fatti a legittimare l’evocazione del diritto all’oblio, ma è il potenziale danno che la riproposizione del vissuto di una persona può arrecare “alla verità della propria immagine nel momento storico attuale»<sup>31</sup>.

In tal senso, è possibile affermare che non esiste un conflitto a priori tra il diritto all’oblio e il diritto alla storia, in quanto l’operato del primo non si sostanzia mai nella cancellazione indiscriminata degli eventi passati. Il diritto ad essere dimenticati, infatti, incontra un limite invalicabile dinanzi a tutti quegli avvenimenti per i quali l’interesse pubblico non viene mai a cessare, esistendo al contrario un obbligo morale a mantenerne vivo il ricordo.

Alla luce dell’analisi effettuata, quindi, non deve sorprendere che nel recente Regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali n. 2016/679, il legislatore europeo abbia posto tra i limiti fondamentali al diritto all’oblio non solo l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, ma anche esplicitamente «l’esecuzione di compiti svolti nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ed, infine, l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria».

In un panorama in cui la memoria risulta rafforzata, ma quella storica troppo spesso indebolita, non può che accogliersi favorevolmente tale limite esplicito. Ne deriva che una volta completato il riconoscimento del diritto all’oblio culminato nella relativa previsione nel Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, la prossima sfida da affrontare consisterà nella capacità di bilanciare tale pretesa di tutela dell’identità personale con la memoria storica, preservando il ruolo fondamentale dell’attività di informazione. Spetterà, quindi, ai giudici e alle Autorità nazionali valutare con cura caso per caso, attraverso una giusta combinazione tra uso ragionato degli strumenti normativi e paranormativi a disposizione e sensibilità storica, tenuto conto che ogni decisione potrà potenzialmente impattare il percorso evolutivo della società di riferimento.

---

<sup>31</sup> Cass. Civ., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525.

